



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/05/2019

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente lamenta la presunta illegittimità di alcune segnalazioni nei SIC relative ad un finanziamento stipulato con la banca resistente. Afferma, in particolare, che sin dal febbraio 2016 avrebbe regolarizzato la propria posizione tramite transazione e rinegoziazione del debito. Tuttavia, sarebbero ancora presenti segnalazioni in CRIF e CTC, sebbene siano trascorsi dodici mesi dalla regolarizzazione del debito.

Inoltre, lamenta che in base alla vigente normativa non potrebbe parlarsi di insolvenza laddove non vi sia una “conclamata incapacità ad assolvere alle obbligazioni”, mentre la propria situazione patrimoniale non sarebbe “deficitaria” e risulterebbe comunque un “puntuale adempimento rispetto a quanto stabilito con la transazione”.

Infine, lamenta che le segnalazioni della resistente gli avrebbero procurato notevoli danni non potendo accedere ad alcun tipo di finanziamento.

Pertanto, rimasto insoddisfatto dell’interlocuzione avuta con la banca in fase di reclamo, presenta ricorso all’ABF.

L’intermediario resistente, nelle controdeduzioni, precisa che nel gennaio 2013, il ricorrente stipulava il contratto di prestito personale in questione, scegliendo quale modalità di pagamento l’addebito diretto in conto corrente. Tuttavia, a far data dal mese di maggio 2015, il cliente non avrebbe più pagato con regolarità. Quindi, la resistente afferma di aver inviato un sollecito di pagamento contenente il preavviso di segnalazione prescritto dal Codice di deontologia per i SIC e precisa che tale comunicazione, così come le altre



inviata al ricorrente, era stata indirizzata al medesimo indirizzo indicato nel modulo del ricorso.

Inoltre, stante il persistere del mancato pagamento alle scadenze contrattualmente previste, venivano intraprese attività di sollecito telefonico volte al recupero del credito. Nel dicembre 2015, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e nel dicembre 2016 la posizione veniva ceduta ad una società di cartolarizzazione.

Dunque, la resistente afferma che non vi sarebbe alcun dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza della propria situazione debitoria, anche a seguito dell'invio delle comunicazioni periodiche relative al rapporto di finanziamento. Pertanto, non sarebbe possibile che il ricorrente non fosse consapevole delle conseguenze dell'inadempimento né che non fosse informato della registrazione dei suoi ritardi presso i SIC.

In ogni caso, in un'ottica conciliativa a favore del cliente, la resistente ha ritenuto di cancellare le segnalazioni presenti nelle banche dati.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, afferma che la stessa sarebbe infondata in quanto non potrebbe essere invocata la lesione della reputazione di buon pagatore, oltre che priva di alcuna evidenza probatoria.

La resistente chiede al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere per la domanda di cancellazione delle segnalazioni e di respingere l'istanza relativa alla richiesta di risarcimento danni, in quanto infondata e comunque non provata.

La controversia ha ad oggetto la asserita illegittimità di alcune segnalazioni nei SIC in relazione ad un prestito personale, per mancanza del presupposto sostanziale, come noto, requisito di validità delle segnalazioni nelle centrali di rischio private, unitamente a quello formale del preavviso di iscrizione (cfr Coll. coord. decisione n. 3089/2012).

Il ricorrente, in particolare, lamenta che a seguito della regolarizzazione del debito, avvenuta attraverso un piano di ristrutturazione, le segnalazioni dovevano essere cancellate decorsi 12 mesi dalla regolarizzazione.

Pur opponendosi alle contestazioni del ricorrente, la resistente provvede, dopo il ricorso all'ABF, a cancellare le segnalazioni in quanto non è in grado di provare la ricezione del preavviso di segnalazione, circostanza tra l'altro non oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

La cancellazione è confermata dalle visure SIC allegate dalla resistente, nelle quali - alla data del 18/3/2019 - non risultano più segnalazioni negative a carico del ricorrente, con riferimento al rapporto in esame.

Risulta pertanto sul punto cessata la materia del contendere.

Residuerebbe, pertanto, la domanda di risarcimento del danno, per la quale - sulla scorta dei consolidati orientamenti dei Collegi - è necessaria con riferimento al danno patrimoniale la prova di eventuali dinieghi di accesso al credito, non fornita dal ricorrente. Per il danno non patrimoniale, andrebbe provata, almeno tramite elementi presuntivi, la lesione della reputazione di buon pagatore.

Nel caso in esame, non sembra controversa la morosità del ricorrente, ed anche l'eventuale regolarizzazione del debito - invero contestata e non dimostrata - risalirebbe comunque al febbraio 2016.

Inoltre, in mancanza di allegazioni di parte ricorrente, non si conosce il tipo di segnalazione effettuata e il periodo di durata della segnalazione.

Pertanto, il ricorrente non assolve l'onere della prova a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., applicabile per consolidato orientamento dei Collegi al procedimento dinanzi all'ABF.

Quanto infine alla contestazione relativa all'insussistenza di uno stato di insolvenza, si richiama l'orientamento dei Collegi ABF che hanno ritenuto sufficiente per la segnalazione a sofferenza, il protrarsi di meri ritardi nei pagamenti, non essendo necessario lo stato di insolvenza richiesto per la segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (ex



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

multis cfr Coll Napoli, n. 1222/2019).

Le istanze risarcitorie, per quanto esposto, non possono essere accolte.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO